

PROGETTAZIONE

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER P.U.**

rassegna di giurisprudenza 2009-2017

PROGETTAZIONE

in materia di

**URBANISTICA ED EDILIZIA
DEMANIO E PATRIMONIO PUBBLICO
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITÀ**



ISBN: 978-88-6907-236-9

professionisti

pubblica amministrazione

Abstract: la presente opera è una raccolta, organizzata in una tassonomia tematica, di sintesi giurisprudenziali in materia di PROGETTAZIONE nell'ambito del governo del territorio (urbanistica ed edilizia, espropriazione per pubblica utilità, demanio e patrimonio pubblico), elaborate dalla redazione delle riviste giuridiche Esproprioonline.it, Urbium.it, Patrimoniopubblico.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni da 2009 a 2017 compresi. Alle sintesi seguono gli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le massime/sintesi, quando costituiscono una rielaborazione delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle massime costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: gennaio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale www.territorio.it e direttore scientifico della rivista giuridica telematica www.esproprioonline.it - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-236-9 - codice: JRE143 - nic: 304 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - info@exeo.it www.exeo.it.

SOMMARIO

[DEMANIO E PATRIMONIO --> BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI --> CIRCOLAZIONE --> ESPROPRIAZIONE --> PRESUPPOSTI --> PROGETTAZIONE](#)

[DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> RAPPORTO CON ALTRI PROVVEDIMENTI --> RAPPORTO CON LA PROGETTAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO DEFINITIVO --> EFFETTI](#)

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO DEFINITIVO --> IN VARIANTE](#)

[GIUDIZIO --> ANNULLAMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO PRELIMINARE --> EFFETTI](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> ART. 53 DPR 327/2001 --> NON APPLICABILE AI PROGETTI ANTE TU](#)

[GIUDIZIO --> GIURISDIZIONE E COMPETENZA --> FIRMA DEL PROGETTO](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> DECRETO DI OCCUPAZIONE --> SCELTE PROGETTUALI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE DEFINITIVA --> ADOZIONE E/O APPROVAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO IN LINEA TECNICA](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> PROJECT FINANCING](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> QUADRO ECONOMICO](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> PROGETTAZIONE --> STRALCI](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> TERMINE DECADENZIALE --> DECORRENZA --> PROGETTAZIONE --> PERIZIA DI VARIANTE](#)

[GIUDIZIO --> IMPUGNAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI](#)

[GIUDIZIO --> INTERESSE AD AGIRE --> PROGETTAZIONE](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> PROGETTISTA](#)

[GIUDIZIO --> LEGITTIMAZIONE ATTIVA --> SOGGETTI --> PROPRIETARIO CONFINANTE --> PROGETTI](#)

[PATOLOGIA --> OPERA PUBBLICA --> ACCESSO AI FONDI --> EFFETTI SULLA PROGETTAZIONE](#)

[PATOLOGIA --> OPERA PUBBLICA --> ERRORI PROGETTUALI](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> MOTIVAZIONE](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> OPERE STATALI](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> OPERE STRATEGICHE](#)

[PIANIFICAZIONE --> VARIANTE URBANISTICA --> PROCEDIMENTO POST TU ESPROPRI --> ART. 19 DPR 327/2001 --> LIVELLO DI PROGETTAZIONE](#)

[PROCEDURA --> ACCESSO AGLI ATTI --> ATTI PROGETTUALI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI --> OSSERVAZIONI --> SOLUZIONI PROGETTUALI ALTERNATIVE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> DOPO L'APPROVAZIONE DEL PROGETTO --> CONDIZIONE SOSPENSIVA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE ESECUTIVA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> EFFETTO DI DICHIARAZIONE DI PU](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTAZIONE PRELIMINARE --> OPERE STRATEGICHE](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> PROGETTO IN LINEA TECNICA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE/RINNOVAZIONE DEL PROGETTO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> SUCCESSIVA AD ISTANZE DEL PRIVATO](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> SUCCESSIVA ALL'APPROVAZIONE DI PIANO DI ZONA](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI](#)

[PROCEDURA --> CONTRADDITTORIO, GIUSTO PROCEDIMENTO --> PROGETTAZIONE --> VARIANTI PROGETTUALI --> VARIANTI IN CORSO D'OPERA](#)

[PROCEDURA --> INIZIO E FINE --> CONCLUSIONE --> OBBLIGO DI CONCLUDERE IL PROCEDIMENTO --> VARIANTI PROGETTUALI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> ACCESSO, PROGETTAZIONE PRECEDUTA DA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> ACCESSO, PROGETTAZIONE SEGUITA DA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA --> IN CASO DI DELEGA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA --> NEI COMUNI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COMPETENZA --> NELLE PROVINCE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> COPERTURA FINANZIARIA](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> ELENCO TRIENNALE E AGGIORNAMENTO ANNUALE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> NORMATIVA APPLICABILE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> PARERI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> PIANO DEL TRAFFICO --> VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE --> CONDIZIONI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE --> DI UN PROGETTO ANNULLATO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE --> EFFETTI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> RIAPPROVAZIONE --> MERAMENTE FORMALE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> SOTTOSCRIZIONE ELABORATI](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> STUDI DI FATTIBILITÀ --> RAPPORTO CON PROGETTO PRELIMINARE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> CONTENUTO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> CONTENUTO --> IDENTIFICAZIONE AREE/PIANO PARTICELLARE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> CONTENUTO --> MENZIONE PROGETTO PRELIMINARE](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> CONTENUTO --> PROGRESSIVO APPROFONDIMENTO TECNICO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> DEFINITIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> DEFINITIVO --> NECESSITÀ](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> OPERE MINIME](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> PRELIMINARE CONSENTE AVVIO PROCEDIMENTO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> RAPPORTO TRA DEFINITIVO ED ESECUTIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> RAPPORTO TRA ESECUTIVO E VINCOLO ESPROPRIATIVO](#)

[PROCEDURA --> PROGETTAZIONE --> TRIPARTIZIONE PRELIMINARE-DEFINITIVO-ESECUTIVO -
-> RAPPORTO TRA PRELIMINARE E DEFINITIVO](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> CUMULO TRA PROGETTI](#)

[PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> MODIFICHE PROGETTUALI](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO
DEFINITIVO-ESECUTIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO
ESECUTIVO](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO IN
LINEA TECNICA](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> APPROVAZIONE PROGETTO
PRELIMINARE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> FONTE --> PERIZIA DI VARIANTE](#)

[PUBBLICA UTILITÀ --> DICHIARAZIONE DI P.U. --> TERMINI --> PIANI URBANISTICI --> PIP -->
APPROVAZIONE PROGETTI](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> DANNO ERARIALE --> PROGETTAZIONE INUTILE](#)

[RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA
POLITICI E TECNICI --> PROGETTISTI](#)

[SOGGETTI --> SOGGETTI ATTIVI --> AUTORITÀ ESPROPRIANTE --> SOCIETÀ PUBBLICHE DI PROGETTO](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> FALSITÀ PROGETTUALI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ELABORATI PROGETTUALI](#)

[TITOLO EDILIZIO --> ELABORATI PROGETTUALI --> CONTRASTO CON DESCRIZIONE OPERE](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> COMPETENZA DEL PROGETTISTA](#)

[TITOLO EDILIZIO --> PRESUPPOSTI --> PROGETTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI](#)

[TITOLO PAESAGGISTICO --> ELABORATI PROGETTUALI](#)

[TITOLO PAESAGGISTICO --> LIVELLO DI PROGETTAZIONE](#)

TITOLO PAESAGGISTICO --> ELABORATI PROGETTUALI

TAR VENETO, SEZIONE II n.419 del 21/04/2016 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: Stefano Mielli

Sintesi: È illegittima l'autorizzazione paesaggistica rilasciata nonostante il progetto non riporti le quote di calpestio dei vari piani rispetto ad un caposaldo fisso: circostanza che impedisce una compiuta valutazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio.

Estratto: «Nel merito il collegio evidenzia che il progetto non riporta le quote di calpestio dei vari piani rispetto ad un caposaldo fisso, impedendo così di verificare se i lavori saranno eseguiti in modo che la quota del fabbricato realmente costruito rispetta la quota prevista in progetto, così come specificato nella relazione tecnica di parte di cui al documento L depositato in giudizio da parte ricorrente in data 21 Maggio 2009. Risulta così violato l'art. 10 lettere A – d del regolamento edilizio, secondo cui i progetti devono contenere tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico dell'edificio prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, devono altresì riportare le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto. Tale circostanza impedisce una compiuta valutazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e impedisce altresì la verifica dell'effettiva volumetria dichiarata in progetto. Entrambi i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti sono dunque illegittimi per difetto d'istruttoria. Il permesso di costruire è altresì illegittimo per invalidità derivata dall'invalidità dell'autorizzazione paesaggistica e per violazione dell'art. 10 lettere A – d) del regolamento edilizio.»

TITOLO PAESAGGISTICO --> LIVELLO DI PROGETTAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: L'autorizzazione paesistica può e deve essere adottata solo sul progetto definitivo.

Estratto: «6.§.IV.5. Con la V rubrica si lamenta il rigetto del terzo e del quarto motivo del ricorso di primo grado “de quo agitur”, avendo il TAR ritenuto che: -- l'autorizzazione paesistica poteva essere adottata solo sul definitivo, dato che nella fase del progetto preliminare l'amministrazione si potrebbe limitare alla pronuncia di atti interlocutori riservandosi l'assenso definitivo alla fase seguente; -- che il parere negativo del Sovrintendente espresso con la nota del 20 dicembre 2000 dovrebbe ritenersi superato da quello favorevole pronunciato dallo stesso organo il 15 giugno 2006;-- che la contrarietà della Sovrintendenza all'approvazione progetto preliminare non poteva essere ritenuta una sorta di anticipazione delle ragioni che avrebbero potuto determinare l'annullamento alla futura autorizzazione regionale né avrebbe determinato alcun elemento ostativo alla prosecuzione del procedimento. Al contrario per la parte appellante: a) non è corretta l'interpretazione degli articoli 5 e 6 del d.p.r. n. 509 per cui la valutazione fondamentale dell'interesse paesistico ambientale potrebbe essere postposta al momento del progetto

definitivo in quanto l'autorizzazione ambientale, ai sensi dell'articolo 7 della L. n. 1497/1939, dovrebbe essere resa fino a quando si rivaluta il progetto preliminare (quale momento essenziale di ammissibilità della successiva fase progettuale). Si richiama la pronuncia della IV Sezione di questo Consiglio n. 1768/2005 sulla funzione e sul funzionamento della conferenza dei servizi rispetto ai progetti ricadenti sul demanio; b) il Comune non avrebbe potuto disapplicare, nella specie, l'articolo 5 del d.p.r. n. 509/97, che demanda alla regione l'adozione dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della legge n. 1497/1939, né il comma 9, che impone la comunicazione dei provvedimenti al Ministero dei beni culturali e ambientali; c) l'interpretazione seguita dal TAR vanificavano la tutela dell'ambiente, dal momento che il progetto preliminare non avrebbe potuto essere dichiarato ammissibile senza una valutazione profilo ambientale; d) non risultano comunque provvedimenti interlocutori che rinviino a determinazione definitiva; e) non si poteva escludere la Sovrintendenza dall'esprimersi in materia, per cui l'intervento della stessa Sovrintendenza tramite la citata nota 20.12.2000 sarebbe stato adottato nell'esercizio di poteri surrogatori, di fronte all'inerzia regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 9 del d.p.r. n. 509, così come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 341 del 18 ottobre 1996; f) l'arresto procedimentale della sovrintendenza del 20.12.2000 era compiutamente motivato e non poteva ritenersi sostituito dall'apodittico parere favorevole del 15 giugno 2006. L'assunto convince solo in parte. In primo luogo, come visto l'autorizzazione paesistica può e deve essere adottata solo sul progetto definitivo, che, per l'appunto, ai sensi dell'art. 16 della L. n.104/1994 (poi trasfuso nell'art. 93 del d.lgs. n.163/2006) ha proprio tale precipua finalità. La valutazione fondamentale dell'interesse paesistico ambientale non può che essere effettuata al momento del progetto definitivo. Diverso avviso deve esprimersi per quanto poi concerne la rilevanza del parere negativo della sovrintendenza del 20.12.2000, ma al riguardo per evitare ripetizioni si rinvia al punto sub 6.§.IV.9.c.).»

TITOLO EDILIZIO --> ABUSI EDILIZI --> INTERVENTI ABUSIVI, CASISTICA --> FALSITÀ PROGETTUALI

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE III PENALE n.3067 del 23/01/2017 - Relatore: Alessandro M. Andronio - Presidente: Domenico Carcano

Sintesi: Le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio.

Sintesi: Rispetto alla d.i.a., assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 1, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la

conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato.

Estratto: «6. - Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato M. è inammissibile. Le violazioni di legge e i vizi della motivazione dedotti dalla difesa in relazione alla condanna per il reato di cui al capo F (art. 481 c.p.) sono, infatti, manifestamente insussistenti. La difesa non contesta la falsità della rappresentazione contenuta nella tavola n. 3 del progetto redatto nel (OMISSIS) e allegato alla d.i.a. in variante al permesso di costruire del fabbricato, avente ad oggetto il profilo esistente della collina e le quote altimetriche. Si limita, invece, ad asserire genericamente la sostanziale inutilità del falso, sul rilievo - non suffragato da puntuali riferimenti agli atti di causa - che, al momento della presentazione della d.i.a., il Corpo forestale dello Stato e il Comune avevano già contestato la realizzazione dell'abuso edilizio. Ribadisce, poi, la doglianza, già esaminata e correttamente disattesa in secondo grado, secondo cui la planimetria allegata alla d.i.a. non ha natura di certificato, perché la stessa rifletterebbe non una realtà oggettiva, bensì una semplice intenzione, cioè un giudizio espresso dall'agente, scevro da un contenuto apprezzabilmente valutabile sotto il profilo del dolo. È sufficiente ribadire, quanto a tale profilo, che le false attestazioni contenute nella relazione di accompagnamento alla dichiarazione di inizio di attività edilizia integrano il reato di falsità ideologica in certificati (art. 481 c.p.), in quanto detta relazione ha natura di certificato in ordine alla descrizione dello stato attuale dei luoghi, alla ricognizione degli eventuali vincoli esistenti sull'area o sull'immobile interessati dall'intervento, alla rappresentazione delle opere che si intende realizzare e all'attestazione della loro conformità agli strumenti urbanistici ed al regolamento edilizio (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 50621 del 18/06/2014 Ud., dep. 03/12/2014, Rv. 261513; Sez. 3, Sentenza n. 35795 del 17/04/2012 Ud., dep. 19/09/2012, Rv. 253666; Sez. 5, Sentenza n. 35615 del 14/05/2010 Ud., dep. 04/10/2010, Rv. 248878). E, più in particolare, va ribadito che, rispetto alla d.i.a., assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità e risponde, quindi, del reato di falsità ideologica in certificati, il progettista che, nella relazione iniziale di accompagnamento di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 23, comma 1, renda false attestazioni, sempre che le stesse riguardino lo stato dei luoghi e la conformità delle opere realizzande agli strumenti urbanistici e non anche la mera intenzione del committente o la futura eventuale difformità di quest'ultima rispetto a quanto poi in concreto realizzato (Sez. 3, Sentenza n. 27699 del 20/05/2010 Ud. (dep. 16/07/2010) Rv. 247927). Si tratta di principi che si attagliano pienamente al caso di specie, in cui la falsa attestazione riguarda, appunto, lo stato dei luoghi e non l'intenzione del committente di realizzare una certa tipologia di opere o l'eventuale futura difformità di quanto realizzato rispetto a quanto progettato.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.2060 del 23/04/2014 - Relatore: Nicola Gaviano - Presidente: Vito Poli

Sintesi: La falsa rappresentazione dello stato di fatto in occasione della richiesta di una concessione edilizia rende l'affidamento del privato al mantenimento del manufatto così realizzato non meritevole di tutela e sicuramente recessivo di fronte all'interesse pubblico al ripristino di una regolare condizione edilizia.

Estratto: «3b La Sezione, sul punto, non può però non condividere l'avviso espresso dal primo Giudice, che, aderendo proprio ad un suo precedente (Sez. V, decisione 29 settembre 1999, n. 1213), ha escluso che per l'atto di autoannullamento sia dovuta una motivazione sull'interesse pubblico giustificante la misura ove si versi, in concreto, nel particolare caso in cui il provvedimento concessorio sia stato rilasciato a seguito di un'inesatta rappresentazione della realtà imputabile allo stesso richiedente. Anche di recente, invero, questa Sezione ha avuto modo di ribadire che la falsa rappresentazione dello stato di fatto in occasione della richiesta di una concessione edilizia rende l'affidamento del privato al mantenimento del manufatto così realizzato non meritevole di tutela e sicuramente recessivo di fronte all'interesse pubblico al ripristino di una regolare condizione edilizia (dec. 8 novembre 2012, n. 5691; cfr. anche 24 settembre 2003, n. 5445). E proprio di tal genere è l'evenienza che sussiste nella fattispecie, in cui il richiedente la concessione ha ommesso di rappresentare l'esistenza delle finestre di cui meglio si dirà (facendo risultare come unico affaccio della parete prospiciente il fabbricato in costruzione quello del vano scala), così incorrendo in una patente violazione dell'art. 3, All. "A", del regolamento edilizio comunale, che impone "la rappresentazione grafica di tutti gli ... elementi che possano condizionare la progettazione ai fini del rispetto delle distanze e delle altezze (altezze edifici adiacenti, pareti finestrate, ... ecc.)".»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.2160 del 18/04/2013 - Relatore: Massimiliano Nocelli - Presidente: Paolo Numerico

Sintesi: Un titolo edilizio che si fondi su una falsa e artatamente distorta rappresentazione progettuale, frutto di attività delittuosa, è illegittimo, laddove quella vera contrasti con gli strumenti urbanistici, quanto meno per l'errore nel quale è indotta – pur involontariamente – la p.a., con il conseguente sviamento del suo potere di disciplinare un ordinato assetto del territorio, e debba essere annullato, senza che sia consentito al privato intraprendere la costruzione di un edificio sulla base di esso, per poi vedersi sanzionata, eventualmente e solo ex post, la difformità rispetto al progetto (falso) presentato al Comune con l'ordine di demolizione.

Estratto: «Anzitutto la Suprema Corte, nel confermare la sentenza della Corte territoriale, ha rilevato che questa, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, aveva accertato che gli imputati, rispettivamente legale rappresentante e progettista di I. 98 s.r.l., avevano "attestato l'esistenza di un minore dislivello tra il terreno e gli edifici circostanti; che infatti nei grafici il dislivello era attestato in m. 2, mentre nella realtà era di m. 6,50; che ciò aveva comportato che due piani dell'edificio, che avrebbero dovuto essere interrati, erano stati invece costruiti fuori terra, cosicché il fabbricato realizzato era completamente difforme dal progetto ed in violazione delle distanze dall'edificio finitimo" (Cass. pen., sez. III, 16.1.2012, n. 2458). Si può convenire in linea di principio con la difesa dell'appellata, allorché essa rileva che l'art. 651 c.p.p., invocato dal Condominio, non può trovare applicazione, per l'assorbente rilievo che il presente giudizio non riguarda né il risarcimento né le restituzioni conseguenti ai fatti accertati nel giudizio penale. Deve anche e del pari essere esclusa, per altro verso, l'applicazione dell'art. 654 c.p.p., in quanto non risulta che al processo penale presero parte né il Comune di Roma né I. 98 s.r.l.2.5. Ciò premesso, tuttavia, non può il Collegio nemmeno ignorare le risultanze

dibattimentali che, per quanto non abbiano la vincolante forza del giudicato ai sensi dell'art. 651 c.p.p. o dell'art. 654 c.p.p., hanno tuttavia, per la loro chiarezza e la loro precisione, un valore probatorio forte e decisivo. E tali risultanze non sembra aver rettammente inteso e debitamente considerato il giudice di prime cure. Di fronte a tali risultanze la considerazione del T.A.R. che le opere costruite siano abusive rispetto a quanto "apparentemente" autorizzato dal permesso di costruire non solo non è ostativa, ma anzi recede di fronte al più assorbente e grave rilievo che tali opere sono in realtà il portato di un progetto che, laddove non fosse stato falsificato, mai sarebbe stato approvato dal Comune, perché contrastante con le prescrizioni urbanistiche. L'ordine di demolizione delle opere abusive, emanato dal Comune, non è che la necessaria e inevitabile conseguenza della falsificazione del progetto presentato al Comune e originariamente assentito, essendo in realtà le opere realizzate conformi al progetto "autentico" dell'impresa, ma difformi da quello falsificato e presentato al Comune per ottenere il permesso di costruire. Diversamente opinando e negando, come sembra fare il T.A.R., l'incidenza di tali riscontrate falsità sull'originaria validità del permesso di costruire, infatti, sarebbe per absurdum meno penalizzante, per chi aspira ad ottenere il titolo edilizio, presentare un progetto falso e in apparenza conforme agli strumenti urbanistici, con conseguente rilascio del titolo abilitativo – che sarebbe tuttavia, in ipotesi, legittimo, fatto salvo il successivo ed eventuale potere sanzionatorio di abbattere le opere abusive – anziché presentare, come è doveroso, un progetto "veritiero" e assentibile fin dall'inizio. L'assurdità di tale conclusione dimostra l'erroneità della premessa, poiché è ovvio che un titolo edilizio che si fondi su una falsa e artatamente distorta rappresentazione progettuale, frutto di attività delittuosa, è illegittimo, laddove quella vera contrasti con gli strumenti urbanistici, quanto meno per l'errore nel quale è indotta – pur involontariamente – la p.a., con il conseguente sviamento del suo potere di disciplinare un ordinato assetto del territorio, e debba essere annullato, senza che sia consentito al privato intraprendere la costruzione di un edificio sulla base di esso, per poi vedersi sanzionata, eventualmente e solo ex post, la difformità rispetto al progetto (falso) presentato al Comune con l'ordine di demolizione. 2.6. Ne discende, quindi, che il titolo edilizio debba essere annullato, con conseguente accoglimento del primo motivo proposto dal Condominio in prime cure.»

TITOLO EDILIZIO --> ELABORATI PROGETTUALI

TAR VENETO, SEZIONE II n.419 del 21/04/2016 - Relatore: Marco Morgantini - Presidente: Stefano Mielli

Sintesi: È illegittimo il permesso di costruire rilasciato nonostante il progetto non riporti le quote di calpestio dei vari piani rispetto ad un caposaldo fisso, impedendo così di verificare se i lavori saranno eseguiti in modo che la quota del fabbricato realmente costruito rispetti la quota prevista in progetto, nonché di verificare l'effettiva volumetria dichiarata in progetto.

Estratto: «Nel merito il collegio evidenzia che il progetto non riporta le quote di calpestio dei vari piani rispetto ad un caposaldo fisso, impedendo così di verificare se i lavori saranno eseguiti in modo che la quota del fabbricato realmente costruito rispetti la quota prevista in progetto, così come specificato nella relazione tecnica di parte di cui al documento L

depositato in giudizio da parte ricorrente in data 21 Maggio 2009. Risulta così violato l'art. 10 lettere A – d del regolamento edilizio, secondo cui i progetti devono contenere tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuare l'andamento planimetrico ed altimetrico dell'edificio prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi, gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni e la larghezza delle strade prospettanti il lotto, devono altresì riportare le indicazioni quotate della planivolumetria di progetto. Tale circostanza impedisce una compiuta valutazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e impedisce altresì la verifica dell'effettiva volumetria dichiarata in progetto. Entrambi i provvedimenti impugnati con motivi aggiunti sono dunque illegittimi per difetto d'istruttoria. Il permesso di costruire è altresì illegittimo per invalidità derivata dall'invalidità dell'autorizzazione paesaggistica e per violazione dell'art. 10 lettere A – d) del regolamento edilizio.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE VI n.5330 del 24/11/2015 - Relatore: Maddalena Filippi - Presidente: Stefano Baccarini

Sintesi: Gli elaborati presentati con la domanda di condono e richiamati nella premessa e nel dispositivo del permesso di costruire in sanatoria costituiscono parte integrante del titolo.

Estratto: «2.c – Come osserva l'Amministrazione appellata, la determinazione dirigenziale in data 29 luglio 1998 - con cui il Comune di Genova ha accolto la domanda di condono presentata dal ricorrente il 23 giugno 1987 - reca nell'oggetto "Concessione in sanatoria ai sensi del Capo IV della Legge 28.02.85 n. 47 a mantenere gli interventi di ristrutturazione edilizia interna eseguiti nell'edificio sito in Salita Biagi allo scopo di creare due unità distinte con i civ. 3 e 5 ". Il riferimento ad interventi di ristrutturazione interna, contenuto nell'oggetto dell'atto, sarebbe decisivo per escludere che la concessione in sanatoria possa ritenersi estesa agli abusi in contestazione: l'innalzamento del colmo del tetto di 85 cm. e l'apertura di due finestre – ciascuna della superficie di 1 mq. – sono interventi incidenti sulla sagoma e su uno dei prospetti dell'edificio, dunque non riconducibili nella definizione di ristrutturazione interna. 2.d - È però da rilevare che, come si legge nella premessa dell'atto di concessione, la domanda di sanatoria è stata presentata "per il mantenimento degli interventi abusivi indicati in oggetto in conformità agli elaborati grafici, presentati in data 23/6/87". Nella motivazione della concessione – ove si dà atto della sussistenza di tutti i presupposti per il rilascio del titolo (documentazione necessaria ai fini dell'accatastamento; attestazione circa l'avvenuto versamento dell'oblazione; ininfluenza del vincolo idrogeologico) – non viene fatto alcun riferimento alla consistenza dell'intervento oggetto di sanatoria e neppure alla rilevanza solo interna delle opere abusive. Parimenti, nel dispositivo dell'atto, l'intervento edilizio sanato non viene definito, ma è individuato attraverso il richiamo agli elaborati grafici allegati alla domanda di condono: si legge infatti nella parte deliberativa che "al Sig. Sammarco Aniello ... è concesso salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti dei terzi di mantenere in sanatoria i lavori di cui all'oggetto in conformità alla documentazione citata in premessa composta da n. 2 tavole, di cui un originale è depositato presso l'archivio dell'Ufficio –condono Edilizio del Comune di Genova". Deve quindi ritenersi che gli elaborati presentati con la domanda di condono - richiamati nella premessa e nel dispositivo della concessione in sanatoria per definirne il perimetro - costituiscano parte